



REGIONE BASILICATA
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° **411**

SEDUTA DEL **28 GIU. 2019**

DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA
UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE
DIPARTIMENTO

OGGETTO D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii. – Parte II, Titolo III bis, art. 29-nonies, D.G.R. n. 285 del 06 aprile 2018 – Autorizzazione alla Modifica Non Sostanziale dell'installazione per il trattamento dei R.A.E.E. (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) della società Ri.Plastic S.p.A., sita nella zona industriale di Baragiano nel comune di Balvano (Pz). Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.G.R. n. 909 del 07 luglio 2015 (già modificata con D.G.R. n. 1093 del 13 ottobre 2017 e con D.G.R. n. 1370 del 20 dicembre 2018). Proponente: Ri.Plastic S.p.A.

ASSESSORE DIPARTIMENTO

Relatore **AMBIENTE E ENERGIA**

La Giunta, riunitasi il giorno **28 GIU. 2019** alle ore **15,00** nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Vito BARDI Presidente	X	
2.	Francesco FANELLI Vice Presidente	X	
3.	Francesco CUPPARO Componente	X	
4.	Rocco Luigi LEONE Componente	X	
5.	Donatella MERRA Componente	X	
6.	Gianni ROSA Componente	X	

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° **11** pagine compreso il frontespizio
e di N° **1** allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____ per € _____

Assunto impegno contabile N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 12 marzo 1996, recante *“Riforma dell'organizzazione Regionale”* e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, recante *“Individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale”*;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, recante *“Disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale. Avvio del sistema informativo di gestione dei provvedimenti amministrativi”*;

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 (e ss.mm.ii.), recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;

VISTA la D.G.R. n. 693 del 10 giugno 2014, recante *“Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”. Modifica parziale D.G.R. n. 227/2014”*;

VISTA la D.G.R. n. 1314 del 07 novembre 2014, recante *“Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata. Provvedimenti Organizzativi. Modifica parziale D.G.R. n. 693/14”*;

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015, recante *“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Modifiche alla D.G.R. n. 694/14”*;

VISTA la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015, recante *“Ridefinizione dell'assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali di Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Affidamento incarichi dirigenziali”*;

VISTA la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015, recante *“DGR n. 689/2015 e DGR n. 691/2015. Rettifica”*;

VISTA la D.G.R. n. 624 del 07 giugno 2016, recante *“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Modifiche alla DGR n. 689/15”*;

VISTA la Legge Statutaria Regionale n. 1 del 17 novembre 2016, recante *“Statuto della Regione Basilicata”*;

RICHIAMATO in particolare, l'art. 48, comma 1, lettera d) dello Statuto della Regione Basilicata, secondo cui il Presidente nomina e revoca i componenti della Giunta;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 54 del 10 maggio 2019 con cui è stato nominato l'Assessore Gianni Rosa con delega all'Ambiente ed Energia;

VISTA la D.G.R. n. 483 del 26 maggio 2017, recante *“DGR n. 122/2017. Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali in scadenza di incarico. Ulteriori determinazioni”*;

PRESO ATTO che con la sopra citata D.G.R. n. 483/2017 è stato confermato l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente ed Energia (già Dipartimento Ambiente, Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti) all' Avv. Maria Carmela Santoro;

VISTA la D.G.R. n. 1340 del 11 dicembre 2017, recante *“Modifica della D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008 – Disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale”*;

VISTA la Legge Regionale n. 9 del 31 maggio 2018, recante *“Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2018 – 2020”*;

VISTA la L.R. 13 marzo 2019, n. 2, avente ad oggetto "*Legge di Stabilità regionale 2019*";

VISTA la L.R. 13 marzo 2019, n. 3, avente ad oggetto "*Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2019 - 2021*";

VISTA la D.G.R. 15/03/2019, n. 169, avente ad oggetto: "*Ripartizione in capitoli dei titoli, delle tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi, dei titoli e dei macroaggregati delle spese del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021*";

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (e ss.mm.ii.), recante "*Norme in materia ambientale*", con particolare riferimento alla Parte Seconda recante "*Procedure per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (I.P.A.)*", alla Parte Terza recante "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*", alla Parte Quarta recante "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*" ed alla Parte Quinta recante "*Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*";

VISTO il Decreto Legislativo n. 46 del 4 marzo 2014, recante "*Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2014, che introduce significative modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 ottobre 2014, prot. 0022295/GAB, recante "*Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46*";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 272 del 13 novembre 2014, recante "*Modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 numero 152*";

VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 giugno 2015, prot. n. 0012422/GAB, recante "*Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46*";

VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 14 novembre 2016, prot. n. 0027569/GAB, recante "*Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46*";

VISTO il Decreto n. 58 del 06 marzo 2017 recante "*Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis*" e richiamato l'art. 33 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (come modificato dall'art. 2, comma 28, del Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010);

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 (e s.m.i.) all'art. 4, comma 4, lettera c, stabilisce che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'Allegato VIII della Parte Seconda dello stesso Decreto e prevede misure intese ad evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione per l'ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 285 del 6 aprile 2018 recante "*D.Lvo n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Parte II - Titolo III bis. Linee guida regionali per l'individuazione delle modifiche sostanziali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ed aggiornamento della modulistica relativa ai procedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale*" che, al paragrafo 6.1 dell'Allegato 1, elenca le fattispecie delle modifiche non sostanziali per le quali è necessario l'aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la D.G.R. n. 909 del 07 luglio 2015 con la quale è stata rilasciata alla Società "Ri.Plastic S.p.A." l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'installazione per il trattamento dei R.A.E.E. (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) sita nella Zona Industriale di Baragiano Scalo nel Comune di Balvano (PZ);

VISTA la D.G.R. n. 1093 del 13 ottobre 2017 con la quale è stata aggiornata l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.G.R. n. 909 del 07 luglio 2015 relativa alle modifiche non sostanziali dell'installazione per il trattamento dei R.A.E.E. (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) sita nella zona industriale di Baragiano scalo nel comune di Balvano (PZ);

VISTA la D.G.R. n. 1370 del 20 dicembre 2018 con la quale è stata aggiornata l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.G.R. n. 909 del 07 luglio 2015 (già modificata con D.G.R. n. 1093 del 13 ottobre 2017) relativa alle ulteriori modifiche non sostanziali dell'installazione per il trattamento dei R.A.E.E. (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) sita nella zona industriale di Baragiano scalo nel comune di Balvano (PZ);

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale redatta ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.), acquisita e registrata al prot. dipart. n. 0218104/23AB in data 27 dicembre 2018, con la quale la Società Ri.Plastic S.p.A. ha chiesto di poter effettuare una modifica dell'installazione consistente in:

- sostituzione dell'impianto di ossidazione termica per l'abbattimento di CFC derivanti dal processo di trattamento dei frigoriferi (Linea R1, con relativo punto di emissione E3), con un nuovo impianto a combustione catalitica;
- sostituzione della stazione di filtrazione dell'effluente per l'abbattimento delle polveri nella linea di trattamento TV&Monitor (Linea R3 con relativo punto di emissione E2);

DATO ATTO che la comunicazione di modifica non sostanziale di cui alla nota del 27 dicembre 2018 è corredata dell'attestazione di avvenuta esecuzione del pagamento degli oneri istruttori;

ATTESO che dall'istruttoria svolta dall'Ufficio Compatibilità Ambientale, resa nella predisposizione del presente atto, di cui alla relazione agli atti dell'Ufficio Compatibilità Ambientale a cura del responsabile del procedimento di A.I.A. e del consulente FORMEZ PA dott. Ivan Rossino, risulta che:

- con nota del 27 dicembre 2018 (acquisita in pari data al prot. dipart. n. 0218104/23AB) la Società Ri.Plastic S.p.A. ha presentato istanza di modifica non sostanziale all'installazione (già autorizzata con D.G.R. n. 909 del 07 luglio 2015 e successivamente modificata con D.G.R. n. 1093 del 13 ottobre 2017 e con D.G.R. n. 1370 del 20 dicembre 2018);
- con nota del 24 gennaio 2019 prot. dipart. n. 0013021/23AB è stata chiesta alla Società Ri.Plastic S.p.A. documentazione integrativa, trasmessa con nota del 22 febbraio 2019 (acquisita in pari data al prot. dipart. n. 0031597/23AB);
- ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.) e della D.G.R. n. 285 del 06 aprile 2018, la Società Ri.Plastic S.p.A. ha corrisposto alla Regione Basilicata la somma di € 2.000,00 per le spese occorrenti per l'istruttoria delle modifiche non sostanziali (modalità di pagamento Bonifico Bancario del 21 dicembre 2018);
- con l'istanza di modifica non sostanziale di cui trattasi la Società Ri.Plastic S.p.A. ha chiesto di poter effettuare le modifiche non sostanziali di seguito elencate:
 - sostituzione impianto di combustione per il trattamento degli effluenti gassosi derivanti dal trattamento della linea di lavorazione dei frigoriferi (linea R1 - Punto di emissione E3) con un nuovo impianto di ossidazione termica a 4 stadi composto da:
 - filtro a maniche;
 - combustore catalitico;
 - torre di quench;
 - torre di lavaggio;
 - sostituzione impianto di filtrazione per l'abbattimento delle polveri generate dal trattamento nella linea di lavorazione Tv e Monitor (linea R3 - Punto di emissione E2) con un filtro a maniche avente

- una capacità di abbattimento > del 99% e dotato di pulizia automatica dei filtri per mezzo di impulsi ad aria compressa;
- deposito dei codici C.E.R. derivanti dalle linee di trattamento nelle aree di stoccaggio denominate L-13-14-15 e nello specifico:
 - deposito di nuovi codici C.E.R. prodotti dalle linee di trattamento: 08.03.17*, 08.03.18, 15.01.02, 15.01.06;
 - deposito nelle aree suddette di codici C.E.R. già prodotti dalle linee di trattamento e stoccati anche in altre aree dell'installazione: 15.01.01; 15.01.02; 15.01.03; 16.02.16; 17.01.01; 19.12.02; 19.12.03; 19.12.04; 19.12.05; 19.12.07;
- variazioni inerenti alla destinazione di uso dell'area di stoccaggio "area C" ed ai relativi codici C.E.R. e nello specifico:
 - cambio di destinazione da messa in riserva di rifiuti pericolosi a deposito materie recuperate dalle linee di trattamento;
 - sostituzione della tipologia di codici C.E.R. da stoccare con i seguenti: 16.02.16; 19.12.02; 19.12.03; 19.12.04; 19.12.05; 19.12.07;
- spostamento della pellettizzatrice/posizione dello scarico del poliuretano al fine di ottimizzare gli spazi interni a seguito dell'installazione del nuovo combustore catalitico;
- spostamento del locale tecnologico (compressori, essiccatori, generatore di azoto) al fine di ottimizzare gli spazi interni a seguito dell'installazione del nuovo combustore catalitico;
- con nota del 17 maggio 2019 (acquisita in data 17 maggio 2019 e registrata in pari data al prot. dipart. n. 0083529/23AB) la Società Ri.Plastic S.p.A. ha comunicato l'inizio dell'attuazione delle modifiche proposte, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 (e ss.mm.ii);

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta è emerso che le modifiche presentate con l'istanza del 27 dicembre 2018 (acquisita in pari data al prot. dipart. n. 0218104/23AB) integrata con la documentazione del 22 febbraio 2019 (acquisita in pari data al prot. dipart. n. 0031597/23AB), possono ritenersi attuabili quali modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 29-nonies del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) ed ai sensi della D.G.R. n. 285 del 06 aprile 2018 in quanto:

- non producono effetti negativi e significativi per gli esseri umani e per l'ambiente;
- non producono un incremento della capacità produttiva;
- non vi sono variazioni significative in termini quali-quantitativi delle emissioni in atmosfera;
- non vengono rilevati incrementi dei consumi energetici, della produzione di rifiuti e delle emissioni sonore;
- non comportano variazioni sostanziali degli impatti ambientali dello stabilimento.

CONSIDERATO che secondo quanto disposto al paragrafo 6.1 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 285 del 06 aprile 2018 la modifica di che trattasi implica l'aggiornamento del Provvedimento Autorizzatorio di cui alla D.G.R. n. 909 del 07 luglio 2015 (già modificata con D.G.R. n. 1093 del 13 ottobre 2017 e con D.G.R. n. 1370 del 20 dicembre 2018) in quanto è ricompresa all'interno delle seguenti casistiche:

- "modifiche che comportano una revisione delle prescrizioni dell'-'I.I.-I.'";
- "modifiche che comportano attivazione di nuove emissioni (aeriformi, idriche o sonore) o incremento di quelle esistenti";

RITENUTO di dover integrare e modificare l'Allegato 1 nonché l'Appendice 2 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.G.R. n. 909 del 07 luglio 2015 (già modificata con D.G.R. n. 1093 del 13 ottobre 2017 e con D.G.R. n. 1370 del 20 dicembre 2018) con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 1-bis) e l'Appendice (Appendice 2-bis);

RITENUTO di dover procedere all'integrazione delle prescrizioni autorizzate nel provvedimento di cui alla D.G.R. n. 909 del 07 luglio 2015 (già modificata con D.G.R. n. 1093 del 13 ottobre 2017 e con D.G.R. n. 1370 del 20 dicembre 2018), a seguito dell'istanza di modifica non sostanziale presentata con nota del 27 dicembre 2018 (acquisita in data 27 dicembre 2018 e registrata in pari data al prot. dipart. n. 0218104/23AB) integrata con la documentazione del 22 febbraio 2019 (acquisita in data 22 gennaio 2019 e registrata in pari data al prot. dipart. n. 0031597/23AB), come di seguito riportato:

- alla pag. 3 di 33 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 909 del 07 luglio 2015, il paragrafo 2 viene integrato con il paragrafo 2-bis contenuto alla pag. 3-bis dell'Allegato 1-bis alla presente deliberazione;
- alla pag. 7 di 33 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 909 del 07 luglio 2015, il paragrafo 4.1 deve essere integrato con il paragrafo 4.1-bis contenuto alla pag. 7-bis dell'Allegato 1-bis alla presente deliberazione; al paragrafo 4.1-bis vengono riportate le seguenti prescrizioni:

1-bis. Il gestore è tenuto a realizzare tutte le modifiche proposte e ad esercire l'installazione conformemente a quanto previsto nel progetto presentato e nei relativi elaborati grafici;

2-bis. 15 giorni prima dell'avvio dei lavori di ogni singola modifica il gestore deve darne comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. o P.E.C., alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, all'A.R.P.A.B., all'Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune Balvano e al Consorzio ASI di Potenza, allegando il cronoprogramma aggiornato di esecuzione dei lavori;

3-bis. entro 15 giorni dalla conclusione di ogni singola modifica il gestore deve darne comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. o P.E.C., alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, all'A.R.P.A.B., all'Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Balvano e al Consorzio ASI di Potenza;

4-bis. entro 30 giorni dalla data di conclusione dei lavori il gestore deve trasmettere alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale e all'A.R.P.A.B. una relazione dettagliata dei lavori eseguiti con indicazione dei rifiuti prodotti, riportando i relativi codici C.E.R. e quantitativi, nonché la loro destinazione finale con indicazione del deposito temporaneo all'interno dello stabilimento e degli eventuali interventi di mitigazione posti in opera.

5-bis. almeno 30 giorni prima della messa in esercizio dell'installazione modificata il gestore deve darne comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. o P.E.C., alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, all'A.R.P.A.B. ed al Comune di Balvano (PZ) indicando anche le date di messa a regime e di esecuzione dei primi autocontrolli delle emissioni in atmosfera;

6-bis. entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime dell'installazione modificata, che deve comunque avvenire entro trenta giorni dalla data di messa in esercizio (salvo proroga assentita su istanza di parte opportunamente motivata), il gestore deve trasmettere alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, all'A.R.P.A.B. ed al Comune di Balvano (PZ) i certificati di analisi firmati e timbrati da tecnico abilitato, relativi ai campionamenti effettuati. Detti autonomi controlli devono riguardare la determinazione delle concentrazioni di tutti gli inquinanti presenti nelle emissioni prodotte dall'installazione dei condotti siglati E2 ed E3, e devono essere costituiti da almeno due campionamenti rappresentativi dei primi dieci giorni di funzionamento a regime (successivamente i controlli dovranno essere effettuati con la frequenza riportata);

- alla pag. 12 di 33 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 909 del 07 luglio 2015, il paragrafo 4.3 deve essere integrato con il paragrafo 4.3-bis contenuto alla pag. 12-bis dell'Allegato 1-bis alla presente deliberazione; al paragrafo 4.3-bis vengono riportate le seguenti prescrizioni:

42-bis. la Società deve rispettare lo stato dei luoghi ed i codici C.E.R. rappresentati nella planimetria allegata all'istanza, sia in merito allo stoccaggio/messa in riserva dei rifiuti in ingresso che per quello dei rifiuti in uscita (prodotti);

43-bis. entro tre mesi dalla messa in esercizio dell'installazione modificata, il gestore deve effettuare la caratterizzazione dei codici C.E.R. dei rifiuti derivanti dal IV stadio del nuovo combustore (punto di emissione E3); gli esiti di detta caratterizzazione devono essere inviati alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale e all'A.R.P.A.B.;

44-bis. il report di cui al punto 4.12.89 della D.G.R. n. 909 del 7 luglio 2015 deve esser integrato con le quantità annue dei rifiuti in ingresso ed in uscita prodotti a seguito della modifica di cui trattasi;

- alla pag. 13 di 33 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 909 del 07 luglio 2015, la prescrizione n. 48 del paragrafo 4.6 deve essere sostituita con la prescrizione n. 48-bis del paragrafo 4.6-bis contenuto alla pag. 13-bis dell'Allegato 1-bis alla presente deliberazione:

48-bis. l'eventuale aumento della concentrazione dell'inquinante fino al limite autorizzato deve essere tale da non superare il valore del flusso di massa che si ottiene dal prodotto del limite di concentrazione indicata nel quadro delle emissioni di cui all'Appendice 2-bis della D.G.R. n. 1370 del 20 dicembre 2018;

RITENUTO, altresì, di dover procedere alla sostituzione ed integrazione dei valori riportati nella tabella dell'Appendice 2 dell'Allegato 1 al provvedimento di cui alla D.G.R. n. 909 del 07 luglio 2015 (già modificato con D.G.R. n. 1093 del 13 ottobre 2017 e con D.G.R. n. 1370 del 20 dicembre 2018) con quelli contenuti nella tabella dell'Appendice 2-bis allegata alla presente deliberazione, a seguito dell'istanza di modifica non sostanziale presentata con nota del 27 dicembre 2018 (acquisita in data 27 dicembre 2018 e registrata in pari data al prot. dipart. n. 0218104/23AB) integrata con la documentazione del 22 febbraio 2019 (acquisita in data 22 gennaio 2019 e registrata in pari data al prot. dipart. n. 0031597/23AB), come di seguito riportato:

- il valore di 4000 m³/h relativo alla portata del camino E2 viene sostituito con il valore di 15000 m³/h;
- il valore di 0,20 mt di diametro relativo alle dimensioni del camino E2 viene sostituito con il valore di 0,45 mt;
- il valore di 4000 m³/h relativo alla portata del camino E3 viene sostituito con il valore di 5200 m³/h;
- il valore di 0,40 mt di diametro relativo alle dimensioni del camino E3 viene sostituito con il valore di 0,50 mt;
- i valori del flusso di massa relativi agli inquinanti del camino E2 vengono aggiunti: polveri 40 g/h, Pb 16 g/h, Cd 0,64 g/h, Hg 0,64 g/h, Zn 28 g/h;
- i valori di flusso di massa relativi agli inquinanti del camino E3 vengono aggiunti: polveri 20 g/h, pentano 400 g/h;

CONSIDERATO che, ai sensi della D.G.R. n. 285/2018, a garanzia di una maggiore tutela dell'ambiente l'autorità competente può adottare un provvedimento autorizzativo anche se sono decorsi i termini indicati dal comma 1 dell'art. 29-nonies del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.);

CONSIDERATO che le modifiche proposte dalla Società Ri.Plastic S.p.A. di cui all'istanza presentata con nota del 27 dicembre 2018 (acquisita in pari data al prot. dipart. n. 0218104/23AB) integrata con la documentazione del 22 febbraio 2019 (acquisita in pari data al prot. dipart. n. 0031597/23AB) vengono ritenute accoglibili dall'Ufficio Compatibilità Ambientale con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il gestore è tenuto a realizzare tutte le modifiche proposte e ad esercire l'installazione conformemente a quanto previsto nel progetto presentato e nei relativi elaborati grafici;
- 15 giorni prima dell'avvio dei lavori di ogni singola modifica il gestore deve darne comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. o P.E.C., alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, all'A.R.P.A.B., all'Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Potenza e al Consorzio ASI di Potenza, allegando il cronoprogramma aggiornato di esecuzione dei lavori;
- ~~entro 15 giorni dalla conclusione di ogni singola modifica il gestore deve darne comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. o P.E.C., alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, all'A.R.P.A.B., all'Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Potenza e al Consorzio ASI di Potenza;~~
- entro 30 giorni dalla data di conclusione dei lavori il gestore deve trasmettere alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale e all'A.R.P.A.B. una relazione dettagliata dei lavori eseguiti con indicazione dei rifiuti prodotti, riportando i relativi codici C.E.R. e quantitativi, nonché la loro destinazione finale con indicazione del deposito temporaneo all'interno dello stabilimento e degli eventuali interventi di mitigazione posti in opera;
- almeno 30 giorni prima della messa in esercizio dell'installazione modificata il gestore deve darne comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. o P.E.C., alla Regione Basilicata - Ufficio

- Compatibilità Ambientale, all'A.R.P.A.B. ed al Comune di Balvano (PZ) indicando anche le date di messa a regime e di esecuzione dei primi autocontrolli delle emissioni in atmosfera;
- entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime dell'installazione modificata, che deve comunque avvenire entro trenta giorni dalla data di messa in esercizio (salvo proroga assentita su istanza di parte opportunamente motivata), il gestore deve trasmettere alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, all'A.R.P.A.B. ed al Comune di Balvano (PZ) i certificati di analisi firmati e timbrati da tecnico abilitato, relativi ai campionamenti effettuati. Detti autonomi controlli devono riguardare la determinazione delle concentrazioni di tutti gli inquinanti presenti nelle emissioni prodotte dall'installazione dei condotti siglati E2 ed E3, e devono essere costituiti da almeno due campionamenti rappresentativi dei primi dieci giorni di funzionamento a regime (successivamente i controlli dovranno essere effettuati con la frequenza riportata);

RITENUTE condivisibili le conclusioni dell'istruttoria svolta dall'Ufficio Compatibilità Ambientale per la predisposizione del presente atto, nei termini sopra riportati;

RILEVATO che la presente Autorizzazione alla modifica non sostanziale integra la D.G.R. n. 909 del 07 luglio 2015 (già modificata con D.G.R. n. 1093 del 13 ottobre 2017 e con D.G.R. n. 1370 del 20 dicembre 2018) con la quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'installazione per il trattamento dei R.A.E.E. (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche);

su proposta dell'Assessore al Ramo;
ad unanimità di voti,

DELIBERA

1. di **APPROVARE** la realizzazione delle modifiche non sostanziali dell'installazione della società Ri.Plastic S.p.A. come descritte in premessa;
2. di **AGGIORNARE**, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Società "Ri.Plastic S.p.A." con D.G.R. n. 909 del 07 luglio 2015 (già modificata con D.G.R. n. 1093 del 13 ottobre 2017 e con D.G.R. n. 1370 del 20 dicembre 2018), a seguito delle modifiche non sostanziali relativamente all'installazione I.P.P.C. ubicata nella Zona industriale di Baragiano nel Comune di Balvano (PZ), ai sensi dell'art. 29-nonies del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (e s.m.i.) - Parte Seconda, Titolo III-bis e della D.G.R. n. 285 del 06 aprile 2018;
3. di **DARE ATTO** che l'allegato al presente provvedimento (Allegato 1-bis) e l'Appendice (Appendice 2-bis) integrano e modificano, come indicato in narrativa, l'Allegato 1 nonché l'Appendice 2 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.G.R. n. 909 del 7 luglio 2015 (già modificata con D.G.R. n. 1093 del 13 ottobre 2017 e con D.G.R. n. 1370 del 20 dicembre 2018);
4. di **RINVIARE**, per quanto fin qui non specificato, a quanto riportato nel provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.G.R. n. 909 del 7 luglio 2015;
5. di **RICHIAMARE** che il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ha una validità pari a 12 (dodici) anni dalla data di pubblicazione della D.G.R. n. 909 del 07 luglio 2015;
6. di **DARE ATTO** che, ai sensi degli artt. 29-sexies, comma 6, e 29-decies, comma 3, del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.), l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.) accerta periodicamente, secondo quanto previsto e programmato nell'Autorizzazione Integrata Ambientale e con oneri a carico del gestore:
 1. il rispetto delle condizioni dell'A.I.A. e delle prescrizioni riportate nella presente deliberazione e nella D.G.R. n. 909 del 07 luglio 2015 (così come modificata con D.G.R. n. 1093 del 13 ottobre 2017 e con D.G.R. n. 1370 del 20 dicembre 2018);
 2. la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;

3. che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione ed in particolare che abbia informato l'Ufficio Compatibilità Ambientale regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni della propria installazione;
7. di **STABILIRE** che le modifiche proposte dalla Società Ri.Plastic S.p.A. di cui all'istanza presentata con nota del 27 dicembre 2018 (acquisita in pari data al prot. dipart. n. 0218104/23AB) integrata con la documentazione del 22 febbraio 2019 (acquisita in pari data al prot. dipart. n. 0031597/23AB) vengono ritenute accoglibili dall'Ufficio Compatibilità Ambientale con il rispetto delle seguenti prescrizioni:
- il gestore è tenuto a realizzare tutte le modifiche proposte e ad esercire l'installazione conformemente a quanto previsto nel progetto presentato e nei relativi elaborati grafici;
 - 15 giorni prima dell'avvio dei lavori di ogni singola modifica il gestore deve darne comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. o P.E.C., alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, all'A.R.P.A.B., all'Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Potenza e al Consorzio ASI di Potenza, allegando il cronoprogramma aggiornato di esecuzione dei lavori;
 - entro 15 giorni dalla conclusione di ogni singola modifica il gestore deve darne comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. o P.E.C., alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, all'A.R.P.A.B., all'Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Potenza e al Consorzio ASI di Potenza;
 - entro 30 giorni dalla data di conclusione dei lavori il gestore deve trasmettere alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale e all'A.R.P.A.B. una relazione dettagliata dei lavori eseguiti con indicazione dei rifiuti prodotti, riportando i relativi codici C.E.R. e quantitativi, nonché la loro destinazione finale con indicazione del deposito temporaneo all'interno dello stabilimento e degli eventuali interventi di mitigazione posti in opera;
 - almeno 30 giorni prima della messa in esercizio dell'installazione modificata il gestore deve darne comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. o P.E.C., alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, all'A.R.P.A.B. ed al Comune di Balvano (PZ) indicando anche le date di messa a regime e di esecuzione dei primi autocontrolli delle emissioni in atmosfera;
 - entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime dell'installazione modificata, che deve comunque avvenire entro trenta giorni dalla data di messa in esercizio (salvo proroga assentita su istanza di parte opportunamente motivata), il gestore deve trasmettere alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, all'A.R.P.A.B. ed al Comune di Balvano (PZ) i certificati di analisi firmati e timbrati da tecnico abilitato, relativi ai campionamenti effettuati. Detti autonomi controlli devono riguardare la determinazione delle concentrazioni di tutti gli inquinanti presenti nelle emissioni prodotte dall'installazione dei condotti siglati E2 ed E3, e devono essere costituiti da almeno due campionamenti rappresentativi dei primi dieci giorni di funzionamento a regime (successivamente i controlli dovranno essere effettuati con la frequenza riportata);
8. di **DISPORRE** che l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.) trasmetta, secondo le modalità indicate nell'art. 29-decies, commi 5 e 6, del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.), all'Ufficio regionale Compatibilità Ambientale e al gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni effettuate, indicando situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c) dello stesso articolo, e proponendo le misure da adottare;
9. di **EVIDENZIARE** che il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-odecies, comma 4, del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.);
10. di **DISPORRE** in capo al gestore l'obbligo di comunicare all'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata qualsiasi modifica prevista per l'installazione, corredata della necessaria documentazione ai fini della valutazione per l'approvazione preventiva e per l'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o delle relative condizioni, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.);
11. di **RICHIAMARE** che, in caso di inosservanza delle prescrizioni di cui all'Allegato 1-bis ed Appendice 2-bis del presente Atto, i soggetti competenti procederanno a norma degli artt. 29-decies e 29-quattordices del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.);

12. di **DARE ATTO** che la documentazione tecnica relativa al procedimento in oggetto è consultabile sul sito web regionale al link:


<http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.jsp?sec=112290&otype=1011&id=118749>
come previsto dall'art. 29-quater, comma 3 del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.);

13. di **AFFIDARE** all'Ufficio Compatibilità Ambientale di:


1. notificare copia della presente Deliberazione alla Società Ri.Plastic S.p.A.;
2. trasmettere copia della presente Deliberazione all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.) per le competenze derivanti dall'applicazione dell'art. 29-decies, comma 3, del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.);
3. trasmettere copia della presente Deliberazione al Comune di Balvano (PZ), in quanto Ente interessato per territorio;
4. trasmettere copia della presente Deliberazione all'Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva e della Salute Umana, per gli adempimenti di competenza;
5. trasmettere copia della presente Deliberazione al Consorzio ASI della Provincia di Potenza, per gli adempimenti di competenza;
6. trasmettere copia della presente Deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, ai sensi dell'art. 29-duodecies, comma 1, del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e s.m.i.).

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente anche sul sito web regionale con indicazione della sede ove si possa prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive e sul B.U.R. della Regione Basilicata; dalla data di pubblicazione sul B.U.R.B. del Provvedimento, decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

IL RESPONSABILE P.O.


(dott.ssa Lucia POSSIDENTE)

IL DIRIGENTE


(Daniela Emilia PIEMONTESE)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:

Tipologia atto

Scegliere un elemento

Pubblicazione allegati

SI No Allegati non presenti

Note

Fare clic qui per immettere testo.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

"ALLEGATO 1-bis"

D.G.R. n. 411 del 28.06.2019

Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.G.R. n. 909 del 07 luglio 2015 (già modificata con D.G.R. n. 1093 del 13 ottobre 2017 e con D.G.R. n. 1370 del 20 dicembre 2018) relativa alle modifiche non sostanziali dell'installazione per il trattamento dei R.A.E.E. (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) sita nella zona industriale di Baragiano nel Comune di Balvano (PZ).

2-bis. Descrizione di sintesi dell'installazione

L'installazione è stata autorizzata per ricevere i seguenti quantitativi massimi annuali da avviare a trattamento (tabella 1):

Tipologia di rifiuti trattabili	Ton/anno autorizzate al trattamento
PERICOLOSI	22.700
NON PERICOLOSI	20.000

L'installazione è inoltre autorizzata ad effettuare le operazioni di messa in riserva (R13) di alcune tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi per un quantitativo pari a 4000 ton/anno (2000 ton/anno di rifiuti non pericolosi e 2000 ton/anno di rifiuti pericolosi) che rientrano nell'ambito dei 42700 ton/anno.

Le fasi lavorative effettuate nell'installazione in questione consistono in:

- stoccaggio dei R.A.E.E. in ingresso del polo produttivo e da avviare a trattamento;
- trattamento dei rifiuti appartenenti al raggruppamento R1;
- trattamento dei rifiuti appartenenti al raggruppamento R2;
- trattamento dei rifiuti appartenenti al raggruppamento R3;
- trattamento dei rifiuti appartenenti al raggruppamento R4;
- stoccaggio dei R.A.E.E. in uscita dalle linee di trattamento e dei R.A.E.E. che non entrano nel ciclo produttivo ma che vengono messi in riserva (rifiuti appartenenti ai raggruppamenti R5);
- stoccaggio delle PILE (P1) in uscita dalle linee di trattamento e delle PILE (P1) e BATTERIE (P2) che non entrano nel ciclo produttivo ma che vengono messi in riserva;

Le linee di trattamento dei raggruppamenti R2 e R3 sono posti all'interno del prefabbricato nord, le linee di trattamento dei rifiuti appartenenti ai raggruppamenti R1 e R4 sono posti all'interno del prefabbricato sud.

La linea di trattamento R1 effettua il trattamento di apparecchiature appartenenti alla categoria *freddo e clima* e può essere suddivisa nelle seguenti fasi di processo:

- fase1: asportazione manuale componenti;
- fase2: messa in sicurezza circuito refrigerante R1 (CFC/HCFC ed ammoniaca);
- fase3: macinazione e riduzione granulometrica;
- fase4: separazione frazioni;
- fase5: pressatura e bonifica poliuretano;
- fase6: trattamento aria inquinata da CFC (clorofluorocarburi) in impianto di ossidazione catalitica a 4 stadi (emissione E3);
- fase7: trattamento aria polverosa in filtro a maniche (emissione E4);

La linea di trattamento R2 effettua il trattamento di apparecchiature appartenenti alla categoria *grandi bianchi* e può essere suddivisa nelle seguenti fasi di processo:

- fase1: asportazione manuale componenti e bonifica apparecchiature;
- fase2: smembramento meccanico delle carcasse e vagliatura;
- fase3: asportazione manuale componenti e bonifica apparecchiature;
- fase4: macinazione del materiale ferroso e plastico;
- fase5: separazione frazioni magnetiche ed amagnetiche;

La linea di trattamento R3 effettua il trattamento di apparecchiature appartenenti alla categoria *TV e monitor* e può essere suddivisa nelle seguenti fasi di processo:

- fase1: separazione manuale del tubo catodico dalla carcassa ed asportazione componenti;

Allegato 1-bis. Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.G.R. n. 909 del 07 luglio 2015 (già modificata con D.G.R. n. 1093 del 13 ottobre 2017 e con D.G.R. n. 1370 del 20 dicembre 2018) relativa alle modifiche non sostanziali dell'installazione per il trattamento dei R.A.E.E. (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) sita nella zona industriale di Baragiano nel Comune di Balvano (PZ).

- fase2: macinazione della carcassa;
- fase3: taglio del CRT (tubo a raggio catodico);
- fase4: bonifica e recupero vetro del cono;
- fase5: bonifica e recupero vetro del pannello;
- fase6: trattamento aria polverosa in filtro (emissione E2).

La linea di trattamento R4 effettua il trattamento di apparecchiature appartenenti alla categoria *IT e Consumers electronics, apparecchi di illuminazione* (privati delle sorgenti luminose), *PED* (dispositivi elettronici portatili) e altro, e può essere suddivisa nelle seguenti fasi di processo:

- fase1: asportazione manuale componenti e bonifica apparecchiature;
- fase2: smembramento meccanico delle carcasse;
- fase3: asportazione manuale componenti e bonifica apparecchiature;
- fase4: smembramento meccanico delle carcasse;
- fase5: asportazione manuale componenti e bonifica apparecchiature;
- fase6: macinazione del materiale ferroso e plastico;
- fase7: separazione componenti metalliche e non metalliche;
- fase8: separazione plastiche;
- fase9: separazione frazioni magnetiche ed amagnetiche;
- fase10: trattamento aria polverosa in filtro a maniche (emissione E1).

La suddivisione delle aree di stoccaggio ed i relativi codici C.E.R. stoccati per ogni singola area è rappresentata nella seguente tabella:

Area di stoccaggio	C.E.R.
Area A - Messa in riserva rifiuti pericolosi e non pericolosi da trattare - Raggr. R4 e professionali	09.01.10 - 09.01.11* - 09.01.12 - 16.02.10* - 16.02.13* - 16.02.14 - 16.02.15* - 16.02.16 - 20.01.35* - 20.01.36
Area B - Messa in riserva rifiuti pericolosi e non pericolosi da trattare - Raggr. R1 e professionali	09.01.11* - 16.02.10* - 16.02.11* - 16.02.13* - 16.02.15* - 17.06.03* - 17.06.04 - 20.01.23*
Area C - Deposito materie recuperate sfusi, in container e big bag	16.02.16 - 19.12.02 - 19.12.03 - 19.12.04 - 19.12.05 - 19.12.07
Area D - Deposito materie recuperate sfusi, in container e big bag	16.02.16 - 19.12.02 - 19.12.03 - 19.12.04 - 19.12.05 - 19.12.07
Area E - Messa in riserva rifiuti pericolosi e non pericolosi da trattare - Raggr. R2/R4 e professionali	09.01.10 - 09.01.11* - 09.01.12 - 16.02.10* - 16.02.13* - 16.02.14 - 16.02.15* - 16.02.16 - 20.01.35* - 20.01.36
Area F - Messa in riserva rifiuti pericolosi e non pericolosi da trattare - Raggr. R1 e professionali	16.02.11* - 16.02.13* - 16.02.15* - 17.06.03* - 17.06.04 - 20.01.23*
Area G - Messa in riserva rifiuti pericolosi e non pericolosi da trattare - Raggr. R1 e professionali	16.02.10* - 16.02.11* - 16.02.13* - 16.02.15* - 17.06.03* - 17.06.04 - 20.01.23*
Area H - Deposito materie recuperate in container e big bag	16.02.16 - 19.12.02 - 19.12.03 - 19.12.04 - 19.12.05 - 19.12.07
Area I - Deposito materie, destinate al recupero / smaltimento, in cisterne, container e big bag	10.01.19 - 16.02.16 - 16.10.02 - 19.12.02 - 19.12.03 - 19.12.04 - 19.12.05 - 19.12.07 - 19.12.11* - 19.12.12
Area L - Deposito materie, destinate al recupero / smaltimento, in container e big bag	09.03.17* - 08.03.18 - 16.02.16 - 15.01.01 - 15.01.02 - 15.01.06 - 15.01.03 - 17.01.01 - 19.12.02 - 19.12.03 - 19.12.04 - 19.12.05 - 19.12.07 - 19.12.11* - 19.12.12
Area M - Deposito materie recuperate dal processo di trattamento	13.02.05* - 16.02.16 - 16.06.01* - 16.06.02* - 16.06.04 - 16.06.05 - 19.12.03 - 13.03.07*
Area N - Deposito materie recuperate dal processo di trattamento	13.02.05* - 14.06.01* - 16.02.16 - 19.12.02 - 19.12.03
Area 1 - Messa in riserva rifiuti pericolosi e non pericolosi da trattare	16.02.13* - 16.02.15* - 16.02.16 - 20.01.35*
Area 2 - Deposito materie destinate al recupero / smaltimento	16.02.16 - 19.12.02 - 19.12.03 - 19.12.04 - 19.12.05 - 19.12.07
Area 3 - Deposito materie destinate al recupero / smaltimento	16.02.09* - 16.02.16 - 19.12.02 - 19.12.03 - 19.12.04 - 19.12.05 - 19.12.07 - 19.12.11* - 19.12.12 - 16.06.01* - 16.06.02* - 16.06.03* - 16.06.04 - 16.06.05 - 16.06.06* - 20.01.21*
Area 4 - Messa in riserva rifiuti pericolosi e non pericolosi da trattare	16.02.13* - 16.02.15* - 16.02.16 - 20.01.35*

Allegato 1-bis. Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.G.R. n. 909 del 07 luglio 2015 (già modificata con D.G.R. n. 1093 del 13 ottobre 2017 e con D.G.R. n. 1370 del 20 dicembre 2018) relativa alle modifiche non sostanziali dell'installazione per il trattamento dei R.A.E.E. (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) sita nella zona industriale di Baragiano nel Comune di Balvano (PZ).

Area 5 - Messa in riserva rifiuti pericolosi e non pericolosi da trattare	16.02.13* - 16.02.15* - 16.02.16 - 20.01.35*
Area 6 - Messa in riserva rifiuti pericolosi e non pericolosi da trattare	16.02.13* - 16.02.14 - 16.02.15* - 16.02.16 - 20.01.35* - 20.01.36
Area 7 - Deposito materie destinate al recupero / smaltimento	16.02.09* - 16.02.16 - 19.12.02 - 19.12.03 - 19.12.04 - 19.12.05 - 19.12.07 - 19.12.11* - 19.12.12 16.06.01* - 16.06.02* - 16.06.03* - 16.06.04 - 16.06.05 - 16.06.06* - 20.01.21*
Area 8 - Deposito materie destinate al recupero / smaltimento	16.02.16 - 19.12.02 - 19.12.03 - 19.12.04 - 19.12.05 - 19.12.07
Area 9 - Deposito materie recuperate dal processo di trattamento	16.02.16 - 19.12.02 - 19.12.03 - 19.12.04 - 19.12.05 - 19.12.07 - 19.12.11* - 19.12.12
Area 10 - Deposito materie recuperate dal processo di trattamento	16.02.16 - 19.12.02 - 19.12.03 - 19.12.04 - 19.12.05 - 19.12.07 - 19.12.11* - 19.12.12
Area 11 - Messa in riserva rifiuti pericolosi da trattare	16.02.13* - 16.02.15* - 20.01.35*
Area 12 - Messa in riserva rifiuti non pericolosi da trattare	16.02.14 - 16.02.16 - 20.01.36
Area 13 - Deposito materie destinate al recupero / smaltimento	15.01.01 - 15.01.02 - 15.01.03 - 15.01.06 - 16.02.16 - 17.01.01 - 19.12.02 - 19.12.03 - 19.12.04 - 19.12.05 - 19.12.07 - 19.12.12
Area 14 - Deposito materie destinate al recupero / smaltimento	15.01.01 - 15.01.02 - 15.01.03 - 15.01.06 - 16.02.16 - 17.01.01 - 19.12.02 - 19.12.03 - 19.12.04 - 19.12.05 - 19.12.07 - 19.12.12
Area 15 - Deposito materie destinate al recupero / smaltimento	15.01.01 - 15.01.02 - 15.01.03 - 15.01.06 - 16.02.16 - 17.01.01 - 19.12.02 - 19.12.03 - 19.12.04 - 19.12.12
Area 16 - Messa in riserva rifiuti pericolosi e non pericolosi da trattare	16.02.13* - 16.02.14 - 16.02.15* - 16.02.16 - 20.01.35* - 20.01.36
Area O - Messa in riserva rifiuti pericolosi e non pericolosi reggr. R5 e P1 P2 e professionali in R13	08.03.17* - 08.03.18 - 16.02.09* - 16.02.12* - 16.06.01* - 16.06.02* - 16.06.03* - 16.06.04 - 16.06.05 - 16.06.06* - 19.12.02 - 20.01.21* - 20.01.33* - 20.01.34

pag. 3-bis*

* la pag. 3 di 33 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 909 del 07 luglio 2015 viene integrata con la pag. 3-bis, in cui viene riportata la tabella relativa alla suddivisione delle aree di stoccaggio con i relativi codici C.E.R.

Allegato 1-bis. Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.G.R. n. 909 del 07 luglio 2015 (già modificata con D.G.R. n. 1093 del 13 ottobre 2017 e con D.G.R. n. 1370 del 20 dicembre 2018) relativa alle modifiche non sostanziali dell'installazione per il trattamento dei R.A.E.E. (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) sita nella zona industriale di Baragliano nel Comune di Balvano (PZ).

4.1-bis. Prescrizioni per la gestione dell'installazione nella fase di realizzazione della modifica

- 1-bis.** Il gestore è tenuto a realizzare tutte le modifiche proposte e ad esercire l'installazione conformemente a quanto previsto nel progetto presentato e nei relativi elaborati grafici;
- 2-bis** 15 giorni prima dell'avvio dei lavori di ogni singola modifica il gestore deve darne comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. o P.E.C., alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, all'A.R.P.A.B., all'Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune Balvano e al Consorzio ASI di Potenza, allegando il cronoprogramma aggiornato di esecuzione dei lavori;
- 3-bis** entro 15 giorni dalla conclusione di ogni singola modifica il gestore deve darne comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. o P.E.C., alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, all'A.R.P.A.B., all'Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Balvano e al Consorzio ASI di Potenza;
- 4-bis** entro 30 giorni dalla data di conclusione dei lavori il gestore deve trasmettere alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale e all'A.R.P.A.B. una relazione dettagliata dei lavori eseguiti con indicazione dei rifiuti prodotti, riportando i relativi codici CER e quantitativi, nonché la loro destinazione finale con indicazione del deposito temporaneo all'interno dello stabilimento e degli eventuali interventi di mitigazione posti in opera.
- 5- bis** almeno 30 giorni prima della messa in esercizio dell'installazione modificata il gestore deve darne comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. o P.E.C., alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, all'A.R.P.A.B. ed al Comune di Balvano (PZ) indicando anche le date di messa a regime e di esecuzione dei primi autocontrolli delle emissioni in atmosfera;
- 6-bis** entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime dell'installazione modificata, che deve comunque avvenire entro trenta giorni dalla data di messa in esercizio (salvo proroga assentita su istanza di parte opportunamente motivata), il gestore deve trasmettere alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, all'A.R.P.A.B. ed al Comune di Balvano (PZ) i certificati di analisi firmati e timbrati da tecnico abilitato, relativi ai campionamenti effettuati. Detti autonomi controlli devono riguardare la determinazione delle concentrazioni di tutti gli inquinanti presenti nelle emissioni prodotte dall'installazione dei condotti siglati E2 ed E3, e devono essere costituiti da almeno due campionamenti rappresentativi dei primi dieci giorni di funzionamento a regime (successivamente i controlli dovranno essere effettuati con la frequenza riportata);

pag. 7-bis*

* la pag. 7 di 33 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 909 del 07 luglio 2015 viene integrata con la pag. 7-bis, in cui vengono aggiunte le prescrizioni relative alle modifiche non sostanziali

Allegato 1-bis. Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.G.R. n. 909 del 07 luglio 2015 (già modificata con D.G.R. n. 1093 del 13 ottobre 2017 e con D.G.R. n. 1370 del 20 dicembre 2018) relativa alle modifiche non sostanziali dell'installazione per il trattamento dei R.A.E.E. (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) sita nella zona industriale di Baragiano nel Comune di Balvano (PZ).

4.3-bis. Gestione dei rifiuti prodotti

- 42-bis.** la Società deve rispettare lo stato dei luoghi ed i codici C.E.R. rappresentati nella planimetria allegata all'istanza, sia in merito allo stoccaggio/messa in riserva dei rifiuti in ingresso che per quello dei rifiuti in uscita (prodotti);
- 43-bis.** entro tre mesi dalla data del ricevimento del presente provvedimento il gestore deve effettuare la caratterizzazione dei codici C.E.R. dei rifiuti derivanti dal IV stadio del nuovo combustore (punto di emissione E3); gli esiti di detta caratterizzazione devono essere inviati alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale ed all'A.R.P.A.B.;
- 44-bis.** il report di cui al punto 4.12.89 della D.G.R. n. 909 del 7 luglio 2015 deve esser integrato con le quantità annue dei rifiuti in ingresso ed in uscita prodotti a seguito della modifica di cui trattasi.

pag. 12-bis*

* la pag. 12 di 33 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 909 del 07 luglio 2015 viene integrata con la pag. 12-bis, in cui vengono aggiunte le prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti;

Allegato 1-bis. Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.G.R. n. 909 del 07 luglio 2015 (già modificata con D.G.R. n. 1093 del 13 ottobre 2017 e con D.G.R. n. 1370 del 20 dicembre 2018) relativa alle modifiche non sostanziali dell'installazione per il trattamento dei R.A.E.E. (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) sita nella zona industriale di Baragiano nel Comune di Balvano (PZ).

4.6-bis. Prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera

48-bis. l'eventuale aumento della concentrazione dell'inquinante fino al limite autorizzato deve essere tale da non superare il valore del flusso di massa che si ottiene dal prodotto del limite di concentrazione indicata nel quadro delle emissioni di cui all'Appendice 2-bis della D.G.R. n. 1370 del 20 dicembre 2018;

pag. 13-bis*

*la pag. 13 di 33 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 909 del 07 luglio 2015 viene integrata con la pag. 13-bis dell'Allegato 1-bis, la prescrizione n. 48 del paragrafo 4.6 viene sostituita con la prescrizione n. 48-bis del paragrafo 4.6-bis;


Allegato 1-bis. Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.G.R. n. 909 del 07 luglio 2015 (già modificata con D.G.R. n. 1093 del 13 ottobre 2017 e con D.G.R. n. 1370 del 20 dicembre 2018) relativa alle modifiche non sostanziali dell'installazione per il trattamento dei R.A.E.E. (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) sita nella zona industriale di Baragiano nel Comune di Balvano (PZ).

consulente FORMEZ PA
Dott. Ivan Rossino




Il responsabile P.O.C.
Valutazione delle Qualità Ambientali e Rischi Industriali
(responsabile del procedimento)

dot.ssa Lucia Possidente



il Dirigente dell'Ufficio
Emilia Piemontese





REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA

UFFICIO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
Via Vincenzo Venasra, 5 - 85100 POTENZA

"APPENDICE 2-bis – Quadro delle emissioni in atmosfera"

D.G.R. n. 411 del 28.06.2019

Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.G.R. n. 909 del 07 luglio 2015 (già modificata con D.G.R. n. 1093 del 13 ottobre 2017 e con D.G.R. n. 1370 del 20 dicembre 2018) relativa alle modifiche non sostanziali dell'installazione per il trattamento del R.A.E.E. (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) sita nella zona industriale di Baragiano nel Comune di Balvano (PZ).



Appendice 2-bis – Quadro delle emissioni

Punto di emissione	Caratteristiche tecniche dell'impianto		Altezza mt	Diametro mt	Inquinanti	Valori limite da rispettare mg/Nmc	Flusso di massa g/h (Qm)	Note
	Portata Nm ³ /h	In condizioni di normale esercizio in caso di emergenza						
E1	39900		14	0,95	Polveri	10		Valore stabilito dal C.R.I.A. ed approvato con D.G.R. n. 1504/2005
					Polveri	10		Valore stabilito dal C.R.I.A. ed approvato con D.G.R. n. 1504/2005
					Pb	4	15	Valore Parte V del D.L.vo 152/2006 (e s.m.i.), Allegato I, parte II, classe III, tabella B*
E2	15000		13	0,45	Cd	0,16	0,64	Valore Parte V del D.L.vo 152/2006 (e s.m.i.), Allegato I, parte II, classe I, tabella B*
					Hg	0,16	0,64	Valore Parte V del D.L.vo 152/2006 (e s.m.i.), Allegato I, parte II, classe I, tabella B*
					Zn	7	28	Valore stabilito dal C.R.I.A. ed approvato con D.G.R. n. 1504/2005
E3	5200		14	0,50	CFC		25	Valori stabiliti dal D.M. 20/09/2002
					Polveri	5	20	Valori stabiliti dal D.M. 20/09/2002
					Pentano	100	400	Valori stabiliti dal D.M. 20/09/2002
E4	18000 +	In condizioni di normale esercizio in caso di emergenza	14	0,60	Polveri	10		Valore stabilito dal C.R.I.A. ed approvato con D.G.R. n. 1504/2005
	3000							

* valori decurtati del 20% come da criterio C.R.I.A. approvato con la D.G.R. n. 334* del 28 dicembre 1999

pag. 22-bis*


* alla pag. 22 di 33 dell'Appendice 4 "Piano di Monitoraggio e Controllo" dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 909 del 07 luglio 2015, la tabella dell'Appendice 2 - "Quadro delle emissioni" viene sostituita con la tabella dell'Appendice 2-bis.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

01.07.2019

L'IMPIEGATO ADDETTO



ATTESTATO DI CONFORMITA'

(art. 22, comma 1, D.lgs. n. 82 del 07/03/2005)

La presente copia digitale è conforme all'originale esistente presso gli atti d'ufficio composto da numero M fasciate e da n. 1 allegati.

Firmato digitalmente da

Rosanna lasala

CN = lasala Rosanna

O = non presente

SerialNumber = IT:LSLRNN60A42G942H

e-mail =

rosanna.lasala@regione.basilicata.it

C = IT

Data e ora della firma: 02/07/2019 13:48:19